



# AREA 1 – PROVINCIA DI TERAMO

## POLIZIA LOCALE PROVINCIALE

Via G. Milli, 2 – CAP 64100 TERAMO

Tel. 0861.331372 – e-mail: [poliziaprovinciale@provincia.teramo.it](mailto:poliziaprovinciale@provincia.teramo.it)

PEC: [poliziaprovinciale@pec.provincia.teramo.it](mailto:poliziaprovinciale@pec.provincia.teramo.it)

- Sezione di Polizia Ambientale -



Protocollo nr.

3838/2019/Ris.

in data: 11/02/2019

Sig. Nino Scipione

loc. Zampitto

(TE) BASCIANO

Alla Procura della Repubblica  
C/O Tribunale di  
TERAMO

### Al Contravventore

Sig. Nino SCIPIONE nato a Colledara (TE) il 22.06.1967 ed ivi residente in F.ne Villa Petto, località San Biagio, snc, in qualità di legale rappresentante della ditta ITALTER di Nino Scipione, con sede legale in F.ne Villa Petto di Colledara (TE).

### Alla Procura della Repubblica di Teramo

Presso il Tribunale di Teramo

Via Cesare Beccaria n. 1

Il giorno 18/12/2018 in Basciano (TE), località Zampitto, presso l'insediamento della ditta Italter s.r.l., del Legale rappresentante Sig. Nino SCIPIONI, Personale del Settore 1.4 (Tutela e valorizzazione ambiente) dell'AREA 1 della Provincia di Teramo, effettuava accurato sopralluogo presso la ditta in parola, riscontrando che l'impianto in parola era gestito in maniera difforme rispetto all'iscrizione R.I.P. nr. 040/TE. Infatti, dalla verifica dei MUD 2018 (relativa ai rifiuti 2017) veniva rilevata che la ditta in parola aveva gestito un quantitativo di rifiuti superiore a quello di cui all'iscrizione al R.I.P. sopra riportato rilevando, anche, dai dati di riscontro, che anche per l'anno 2018 erano stati superati i quantitativi consentiti dalla predetta iscrizione al R.I.P. Inoltre, in particolare, si riscontrava anche che, l'area di messa in riserva dei rifiuti è risultata totalmente occupata da un enorme cumulo di rifiuti da costruzione e demolizione che, di fatto, occupa l'intera area di stoccaggio degli stessi in difformità a quanto indicato nella planimetria progettuale del sito. Inoltre, nell'area posta a nord, rispetto al piazzale dell'insediamento, depositati in modo incontrollato, è stata rilevata la presenza di una serie di rifiuti costituiti da inerti, terre e rocce da scavo, rifiuti di materiali lapidei, rifiuti di materiali ferrosi, rifiuti di legno, rifiuti in plastica, una carcassa di frigorifero e buste in plastica nera contenente altri rifiuti non codificati. A ciò si aggiunga che altri rifiuti sono presenti all'interno dell'insediamento. Altresì, sono state riscontrate la presenza di lastre di onduline, per il quale il titolare ha asserito essere costituiti in fibra di cemento. Inoltre, all'interno dell'insediamento, depositati in zona non adibita a trattamento dei rifiuti e sotto una tettoia, è stata rilevata la presenza di diversi big bag, in conto deposito da parte dell'azienda Accord Phoenix, che come riscontrato da una attenta verifica opera nel campo del trattamento dei rifiuti.

Da successiva ispezione, effettuata in data 24 gennaio 2019, alle ore 11 circa, su segnalazione del predetto Ufficio, Settore 1.4 (Tutela e valorizzazione ambiente) dell'AREA 1 della Provincia di Teramo, lo scrivente Ten. Col. G. Fabio Di Vincenzo, Ufficiale di P.G. di questo Comando, riscontrava le stesse difformità, rilevando comunque, un avvio alla "regolarizzazione" delle attività proprie dell'impresa in parola. In detta occasione, venivano effettuati ulteriori rilievi fotografici ed acquisita documentazione attinente a quanto rilevato dal predetto Ufficio ambientale nel primo sopralluogo effettuato.

Dalla visione della documentazione acquisita, si accertava che, effettivamente, le lastre di onduline rilevate nel primo sopralluogo, non avevano contenuto di amianto, come da certificazione acquisita. Inoltre, i big bag rinvenuti sotto la tettoia, in conto deposito, si sono rilevati essere, come da certificazione acquisita, Materie Prime Secondarie, destinate al riutilizzo presso aziende specializzate. Infine, si rilevava che, parte dei rifiuti rinvenuti nel primo sopralluogo, erano già stati smaltiti e, per i quali, il titolare della ditta ITALTER, forniva copia dei relativi formulari.

Comunque, come già rilevato dall'Ufficio Ambiente della Provincia di Teramo (nota prot. nr. 1825/2019 del 21/01/2019) e, da tutti gli ulteriori accertamenti effettuati, sono emerse diverse ipotesi di violazioni contravvenzionali alle norme ambientali che, di seguito si specificano, per le quali è stata ravvisata la completa responsabilità a carico del destinatario del presente provvedimento, sig. Nino Scipione, in qualità di legale rappresentante della ditta ITALTER srl:

- 1) **violazione dell'art. 19, sanzionato dall'art. 29, comma 4° del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** per aver gestito/realizzato nell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi, negli anni 2017 e 2018, quantitativi di rifiuti superiori a quelli di cui all'iscrizione R.I.P. n. 040/TE, ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 409 del 08.10.2015. Per tale violazione è prevista la sanzione amministrativa da € 35.000,00 a € 100.000,00 che verrà irrogata, con apposita Ordinanza, dalla Regione Abruzzo, Dipartimento Governo del Territorio;
- 2) **violazione dell'art. 192, sanzionato dall'art. 256 comma 4° del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, poiché inottemperante alle prescrizioni contemplate nel R.I.P. e, quindi per aver gestito rifiuti non contemplati nella predetta iscrizione R.I.P. n. 040/TE, ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 409 del 08.10.2015, costituiti da: rifiuti in legno, rifiuti in materiale plastico, rifiuti di terre e rocce da scavo, rifiuti di carta e cartone, rifiuti metallici. Per tale violazione è prevista la pena **dell'arresto da 45 giorni a mesi sei o con l'ammenda da € 1.300,00 a € 13.000,00;**
- 3) **violazione dell'art. 256, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, in quanto nella zona posta a Nord dell'area di messa in riserva dei rifiuti, sono stati stoccati notevoli quantitativi di rifiuti, in maniera incontrollata ed in assenza di autorizzazione. Per tale violazione è prevista la pena **dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00;**

Per tutto quanto sopra descritto e, poiché le situazioni constatate si traducono in reati contravvenzionali alle norme in materia di tutela ambientale, si rende noto che, per tutte le irregolarità riscontrate, sarà inoltrata comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Teramo, redatta ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale.

Considerata tuttavia la natura dei reati e visti gli artt. 318-bis e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006, allo scopo di eliminare le contravvenzioni accertate e far cessare eventuali situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose, il sottoscritto UPG, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 55 del Codice di Procedura Penale

#### **IMPARTISCE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI**

- A) con riferimento alla contravvenzione di cui al precedente punto 1), la sanzione è già stata contestata dal competente Settore 1.4 (Tutela e valorizzazione ambiente) dell'AREA 1 della

Provincia di Teramo e, comunque, il contravventore dovrà assicurare quanto di seguito specificato;

- sino all'avvenuta rimozione dei rifiuti stoccati nell'area di messa in riserva e previa valutazione del quantitativo presente attualmente, nell'impianto i rifiuti potranno essere gestiti esclusivamente in uscita.
- B)** con riferimento alla violazione di cui al punto 2), in particolare il contravventore dovrà assicurare l'attuazione di quanto di seguito specificato:
- la rimozione dei rifiuti presenti nell'area di stoccaggio di cui all'iscrizione R.I.P. 040/TE, senza alcun trattamento diverso da operazioni di eventuale cernita;
  - la rimozione dei rifiuti depositati nell'area, ex iscrizione R.I.P. 040/TE, riservata all'impianto di trattamento dei rifiuti di cui alla tipologia 7.1 (bacino posto a Nord dell'area di messa in riserva dei rifiuti e confinante con la viabilità di raccordo autostradale);
  - di effettuare un'indagine sulla matrice terreno successivamente alla rimozione dei rifiuti nella suddetta area;
- C)** con riferimento alla contravvenzione di cui al precedente punto 3), in particolare il contravventore dovrà assicurare l'attuazione di quanto di seguito specificato:
- la rimozione di tutti i rifiuti depositati in maniera incontrollata, sia nei piazzali delle aree circostanti l'impianto di cui all'iscrizione R.I.P. 040/TE, che nelle restanti aree;
  - la rimozione dei rifiuti contenuti nei cassoni scarrabili posti nelle immediate vicinanze dell'area di messa in riserva;

La rimozione/smaltimento/allontanamento dei rifiuti in parola, dovrà essere compiuta previa corretta attribuzione dei codici CER. Le prescrizioni impartite sono determinate dall'analisi della relazione nota prot. nr. 1825/2019 del 21/01/2019, realizzata dall'ufficio ambiente della Provincia di Teramo, a firma del responsabile del servizio Sig. Luigi Guerrini.

Alle prescrizioni sopra disposte, si aggiunge, la rimozione di tutti big bag, contenenti materie prime seconde, presso aziende idonee al conferimento degli stessi e, collocati momentaneamente presso l'insediamento in parola, previo contratto di deposito a titolo oneroso, da parte della società Accord Phoenix spa, poiché non compatibili con le attività poste in essere presso l'azienda ITALTER.

I termini per la regolarizzazione sono fissati in giorni 90( novanta) a far data dalla notifica del provvedimento di diffida, predisposto dall'Ufficio Ambiente della Provincia di Teramo con atto prot. nr. 1825/2019 del 21/01/2019.

#### **ALTRESI', SI RENDE NOTO CHE:**

a) entro i termini sopraindicati dovrà essere inoltrata a questo Ufficio all'indirizzo - Corpo di Polizia Provinciale di Teramo Via Giannina Milli n. 2, Teramo - o tramite PEC [poliziaprovinciale@pec.provincia.teramo.it](mailto:poliziaprovinciale@pec.provincia.teramo.it) , apposita comunicazione di avvenuto adempimento delle prescrizioni impartite, indicando nell'oggetto "*Cognome e nome del contravventore - Verbale di prescrizioni n. prot. .... - Corpo di Polizia Provinciale di Teramo*;

b) ai sensi del comma 1, dell'art. 318-ter, D. Lgs. 152/2006, il contravventore, in presenza di specifiche circostanze a sé non imputabili, può richiedere, per iscritto a questo Ufficio, proroga dei termini sopra indicati, prima della scadenza degli stessi, motivando e documentando adeguatamente la richiesta. I termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per una sola volta e per un periodo non superiore a 6 mesi;

c) entro 60 giorni dalla scadenza dei termini fissati nella prescrizione, comprensivi dell'eventuale proroga, questo organo di PG, effettuerà comunque la verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra;

d) all'esito delle prescritte verifiche risulti, l'adempimento delle prescrizioni impartite, il contravventore, ai sensi del comma 2 dell'art. 318-quater, D.Lvo 152/06, sarà ammesso a pagare, in sede amministrativa, una somma corrispondente a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per ognuna delle contravvenzioni commesse. Il pagamento dovrà avvenire in tempi e modi che questo Comando avrà cura di notificare con apposito provvedimento;

e) di conseguenza, ai sensi dell'art. 318-septies del D.Lvo n. 152/06, la contravvenzione si estingue con il pagamento della sanzione ridotta, che questo Comando avrà cura di comunicare all'Autorità Giudiziaria, unitamente all'adempimento delle prescrizioni, entro 120 giorni dalla scadenza dei termini fissati nella prescrizione, comprensivi dell'eventuale proroga. Sino a tale comunicazione il procedimento penale per i fatti accertati rimarrà sospeso a norma dell'art. 318-sexies, D.Lgs. 152/06;

f) nel caso, in esito alle verifiche di riscontro delle prescrizioni impartite, risulti l'inadempimento totale o parziale delle predette prescrizioni, il contravventore non potrà essere ammesso al pagamento della sanzione ridotta. Dell'eventuale inadempimento in parola, verrà data immediata comunicazione al Pubblico Ministero per il prosieguo del procedimento penale;

g) nell'ipotesi in cui l'adempimento risulti effettuato in un tempo superiore a quello indicato nelle prescrizioni, ma che comunque sia congruo a norma dell'art. 318-quater comma 1, D.Lgs. 152/2006, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione risulti effettuata con modalità diverse da quelle indicate nelle prescrizioni, tali evenienze saranno segnalate ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del Codice penale (Oblazione) da parte del Magistrato.



IL COMANDANTE

Ten. Col. Giuseppe Fabio Di Vincenzo

## RELAZIONE DI NOTIFICA

Alle ore 18.10 del giorno 11 del mese FEBBRAIO dell'anno 2019  
In località UFFICIO COMANDO - VIA G. MILLI, 2  
Il sottoscritto AGENTE di P.G. SOTT. MARCELLI ANNA RITA  
ha notificato il presente verbale composto da n. 4 foglio al Sig. SCIPIONE NINO  
consegnandone copia nelle mani del MEDESARO  
in qualità di —  
identificato mediante CARTA D'IDENTITA' n. AT8828000  
rilasciat. da COMUNE DI COLLEDARA



IL NOTIFICATORE  
Sott. Marcelli

